

STATUTO della NOEMALIFE S.P.A.
aggiornato all'assemblea dei soci del 26 ottobre 2015

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "**NOEMALIFE S.P.A.**".

ART. 2) OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto lo svolgimento di ogni attività industriale e commerciale nel settore delle tecnologie dell'informazione, anche mediante:

- la progettazione, realizzazione, messa in opera e conduzione di sistemi informativi e correlate strutture logistiche, impianti, apparecchiature – ivi compresi sistemi informativi complessi finalizzati al conseguimento di preminenti interessi della Pubblica Amministrazione anche con riferimento alla sicurezza e segretezza - e quant'altro necessario sia per soddisfare le esigenze di automazione interna di imprese, amministrazioni, enti, persone o organizzazioni in genere sia per rispondere alle necessità di questi in termini di acquisizione dall'esterno di informazioni e dati;

- la realizzazione, sperimentazione, vendita o commercializzazione di sistemi complessi, prodotti software tecnologie, strumenti ed ogni altra componente di informatica di interesse del mercato, ivi incluse le relative attività di ricerca di base e applicata;

- la prestazione di servizi di assistenza tecnica e funzionale, l'addestramento e la formazione, la consulenza organizzativa, gestionale e di processo, nonché ogni altra attività o servizio comunque finalizzato all'efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione da parte di imprese, amministrazioni, enti, persone o organizzazioni in genere.

In relazione allo scopo sociale, la Società potrà compiere qualsiasi operazione di carattere industriale, commerciale, mobiliare e immobiliare che sia direttamente od indirettamente utile al conseguimento dello scopo stesso, ivi compresa, in via secondaria ed indiretta, l'assunzione di partecipazioni in società od enti aventi oggetto affine od analogo.

L'organo amministrativo potrà disporre il rilascio di fidejussioni e garanzie, anche reali a favore delle società od Enti nei quali partecipa anche in caso di procedure concorsuali avanti l'Autorità Giudiziaria.

ART. 3) SEDE

La Società ha sede legale in Bologna (BO).

Con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

ART. 4) DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro dei soci.

ART. 5) DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, osservate le norme di legge e statutarie.

ART. 6) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 3.974.500,40 (tremilioninovecentosettantaquattromila-cinquecento virgola quaranta) diviso in azioni del valore nominale di 0,52 (zero virgola cinquantadue)

Euro cadauna.

L'Assemblea straordinaria dei Soci del 19 gennaio 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per massimi complessivi Euro 8.129.592 (ottomilionicentoventinovemilacinquecentonovantadue)comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 1.129.110 azioni ordinarie, da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantedue) ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 1.129.110 (unmilionecentoventinovemilacentodieci) warrant denominati "Warrant NL 2012/2017", nei termini e al prezzo di sottoscrizione meglio specificati nel relativo Regolamento Warrant NL 2012/2017. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria NoemaLife per ogni warrant esercitato, esercizio che potrà avvenire dalla data del 1° ottobre 2012 fino al 30 ottobre 2015, termine prorogato al 31 ottobre 2017, come da delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 26 ottobre 2015 nel rispetto del Regolamento, con conseguente termine ultimo per l'esecuzione del relativo aumento di capitale stabilito originariamente al 30 ottobre 2015 e prorogato al 31 ottobre 2017, come da delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 26 ottobre 2015, fermo restando che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 31 ottobre 2017, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

Detto aumento è stato parzialmente sottoscritto e dei relativi importi tiene conto l'indicazione di cui al 1° comma del presente articolo.

L'Assemblea straordinaria dei Soci del 13 Febbraio 2015 ha deliberato (i) l' emissione, ai sensi dell'art. 2420 bis c.c., di un prestito obbligazionario convertibile, denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile **NoemaLife** 2015/2016", per un importo complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo c.c. e riservato interamente al socio **Maggioli** S.p.A., costituito da n. 40.000 (quarantamila) obbligazioni nominative e non frazionabili di valore nominale unitario pari ad Euro 100 (cento) cadauna, convertibili in azioni ordinarie di nuova emissione **NoemaLife** S.p.A; (ii) il contestuale aumento del capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario convertibile, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie **NoemaLife** aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.

Il possesso delle azioni porta la piena ed assoluta adesione allo Statuto Sociale ed alle deliberazioni dell'assemblea.

La Società potrà non emettere i relativi titoli e, ferma l'applicazione delle norme in tema di **dematerializzazione** dei titoli, la qualità di socio sarà provata dall'iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiranno mediante annotazione nel libro stesso.

Nel caso di comproprietà di una azione i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte

dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari delle azioni rispondono solidalmente delle obbligazioni da esse derivanti.

L'assegnazione delle azioni ai soci può avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

Sia in sede di costituzione della Società che in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

I versamenti delle azioni sottoscritte sono richiesti nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo. A carico del socio in ritardo nei versamenti decorre sulle somme ancora dovute un interesse in ragione di anno calcolato ad un saggio pari all'Euribor sei mesi lettera, aumentato di due punti, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ART. 7) CATEGORIE DI AZIONI

Le azioni sono di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, anche a favore dei prestatori di lavoro dipendente della Società o di sue controllate, stabilendone la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni.

ART. 8) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi, diversi dai conferimenti nel capitale sociale, nonché a favore dei prestatori di lavoro dipendente della Società o di sue controllate, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

L'assemblea che ne delibera l'emissione determina le prestazioni cui sono tenuti i sottoscrittori, le clausole statutarie che disciplinano modalità e condizioni di emissione, i diritti spettanti ai sottoscrittori, le sanzioni per inadempimento e la legge di circolazione.

ART. 9) RACCOLTA PRESSO SOCI

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ART. 10) TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI

Le azioni della Società sono liberamente trasferibili.

ART. 11) RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dalla legge.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, si applica l'art. 127 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

ART. 12) AUMENTO DEL CAPITALE

Il capitale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea straordinaria anche per ottenere conferimenti in natura o per fondere, anche mediante incorporazione, altre imprese.

L'assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare che sarà determinato dall'assemblea medesima e per il periodo massimo di cinque anni dalla data del conferimento della delega.

Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società di revisione legale.

In ogni caso, il diritto di opzione non spetta per quelle azioni di nuova emissione che, secondo la decisione di aumento del capitale sociale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

ART. 13) RIDUZIONE DEL CAPITALE

L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la Società abbia partecipazione; il tutto però nei limiti previsti dall'art. 2445 del Codice Civile.

ART. 14) ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Il luogo di convocazione e di riunione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è nella sede sociale o anche altrove, purché negli Stati membri dell'Unione Europea.

ART. 15) CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE, SITO INTERNET E DIRITTO DI INTERVENTO

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata in prima e/o in seconda convocazione entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea mediante avviso contenente le informazioni di cui all'art. 125-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, pubblicato sul sito internet della società nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti da CO.N.SO.B. ivi inclusa la pubblicazione per estratto su un giornale quotidiano.

Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2448 del codice civile, il termine è posticipato al ventunesimo giorno precedente l'assemblea.

Per le assemblee di cui all'art. 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 il termine è posticipato al quindicesimo giorno precedente l'assemblea. L'avviso di convocazione potrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

L'avviso di convocazione può prevedere, per l'assemblea straordinaria, una

terza convocazione. Se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall'art. 125 bis, comma 1 e 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58 sono ridotti a ventuno giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di Assemblee convocate per l'elezione del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale si applica quanto stabilito dall'art. 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

Le assemblee nelle quali siano presenti o rappresentati l'intero capitale sociale, e vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo, sono validamente costituite e possono validamente deliberare, anche se non precedute da formalità di convocazione.

L'assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero su richiesta del Collegio Sindacale nelle ipotesi di legge. Nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 125 bis e 125 ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, entro il termine previsto per la pubblicazione dell'avviso di convocazione sono messi a disposizione sul sito internet della Società i documenti e le informazioni di cui all'art. 125 quater. Un rendiconto sintetico delle votazioni è reso disponibile sul sito internet della Società entro 5 giorni dall'assemblea.

Sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia stata fatta pervenire alla società, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile, apposita comunicazione da parte degli intermediari abilitati individuati da regolamento CO.N.SO.B. sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3 relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2448 del codice civile, o dell'art. 104, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande, corredate da una relazione che ne illustri le motivazioni, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società.

Le relazioni di cui sopra, unitamente alle eventuali valutazioni degli amministratori, sono messe a disposizione del pubblico almeno quindici

giorni prima di quello fissato per l'assemblea nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 126 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58 ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 125 bis comma 3.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato domanda e risposta in apposita sezione del sito internet della società. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto.

Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 126 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

ART. 16) DELEGHE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta in conformità a quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile e dagli artt. 135 novies e 135 decies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Gli azionisti hanno facoltà di notificare la delega via posta elettronica con firma certificata, ai recapiti indicati nell'avviso di convocazione.

E' esclusa la designazione da parte della Società del rappresentante cui i soci possono conferire delega con istruzioni di voto ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

ART. 17) COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge e dallo statuto, potrà essere eventualmente disciplinato altresì da apposito regolamento delle assemblee, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché sia garantita

l'identificazione degli intervenuti e la loro partecipazione al dibattito in tempo reale.

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è regolarmente costituita e delibera a norma di legge.

La constatazione della legale costituzione delle assemblee è data dal Presidente e una volta avvenuta tale constatazione, né la costituzione delle assemblee, né la validità delle loro deliberazioni, possono essere **infirmate** dalla astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti che, per

qualsivoglia motivo, si verifichino nel corso dell'adunanza.

ART. 18) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza, da altra persona scelta dall'assemblea dei soci con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea, con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti, semprechè per disposizioni di legge o per volontà del presidente il verbale non debba essere redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea presiede la medesima e, ai sensi di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il presidente - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità ed **accertandone** i risultati.

ART. 19) AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) componenti, che potranno essere anche non soci. Gli esponenti del genere meno rappresentato devono sempre essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

L'assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati **regolamentati** o da associazioni di categoria. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo che determinerà l'assemblea all'atto della nomina, non comunque superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

La nomina del Consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. La certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito,

purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società ; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e della loro accettazione della candidatura.

Le liste e la documentazione a corredo depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla CO.N.SO.B. con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla CO.N.SO.B. con regolamento.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci (c.d. lista di maggioranza) saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, la totalità degli amministratori da eleggere meno uno;

b) il restante amministratore sarà tratto da quella delle altre liste che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza (c.d. lista di minoranza). La lista di minoranza non deve essere collegata, in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato indicato in dette liste più anziano di età.

Ove non risulti presentata che una sola lista, tutti gli amministratori saranno tratti da essa.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della sua nomina e, se lo riterrà opportuno, due Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta dal Vice-Presidente e in caso di assenza del Vice-Presidente, da un

Amministratore Delegato. Qualora vi siano due Vice-Presidenti, la presidenza compete al più anziano di età; analogamente, qualora vi siano due o più Amministratori Delegati, la presidenza compete al più anziano di età.

Agli stessi spetta, comunque, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed inoltre, può essere loro attribuita un'indennità di cessazione di carica (**costituibile** anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Qualora, per un qualsiasi motivo, venissero a mancare almeno 3 (tre) dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i Consiglieri superstiti o, in caso di loro inerzia o impedimento, i Sindaci, dovranno senza indugio convocare l'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo.

Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, non si applica ai componenti dell'Organo Amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile, relativamente alle cariche assunte nella società controllante, nelle società controllate, collegate e controllate dalla stessa controllante.

ART. 20) RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare cadenza e comunque tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da oltre la metà dei suoi membri o dai sindaci.

Le convocazioni del Consiglio saranno fatte dal Presidente o dalla persona che lo sostituisce, nel domicilio indicato nell'avviso di convocazione, purché negli Stati membri dell'Unione Europea, con raccomandata da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), oltre che per raccomandata a mano.

In caso di urgenza le convocazioni potranno essere inviate almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale.

La partecipazione alle riunioni consiliari - e del Comitato Esecutivo, ove nominato - possono avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri in carica e siano adottate con la maggioranza

assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità ha la prevalenza la decisione cui accede il Presidente.

ART. 21) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservate all'assemblea generale dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita il controllo sulla Società. La comunicazione viene fatta tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo - ove nominato - ovvero mediante nota scritta.

Oltre a quanto previsto in tema di aumento del capitale sociale dall'art. 12, spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni: a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile; b) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; c) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

ART. 22) COMITATI

Per la gestione dell'impresa sociale, il Consiglio è autorizzato a delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei propri membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.

Esso può inoltre nominare uno o più comitati con funzioni consultive e **propositive**, anche ai fini di adeguare la struttura di corporate **governance** alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dal Comitato per la Corporate **Governance** delle società quotate e/o dalle competenti autorità ovvero risultanti da codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati **regolamentati** o da associazioni di categoria degli operatori.

ART. 23) RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale e la firma della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, ivi compresa la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, la Commissione Centrale per le imposte dirette e indirette, nonché ogni altro organo giurisdizionale, civile, penale, tributario ed amministrativo con facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, **munendoli** degli opportuni poteri.

Il Consiglio di Amministrazione potrà ai sensi di legge nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone specifiche attribuzioni e la retribuzione. Fermo quanto previsto al precedente art. 21, gli organi delegati sono in ogni caso tenuti a relazionare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, nominare o revocare Direttori Generali e Procuratori determinandone i poteri e gli emolumenti.

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano anche agli Amministratori Delegati, se nominati, nell'ambito delle deleghe loro attribuite.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o gli Amministratori Delegati potranno delegare il compimento di uno o più atti a terzi nelle idonee forme di legge.

ART. 24) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare.

Gli esponenti del genere meno rappresentato devono sempre essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Essi avranno le attribuzioni ed i doveri di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Essi sono nominati dall'assemblea ordinaria e agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto il socio o i soci che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente, al momento della presentazione della stessa, sia/siano titolare/i di azioni rappresentanti almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale.

Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenere un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa.

Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede legale della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. La certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e della loro accettazione della candidatura.

Le liste e la documentazione a corredo depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla CO.N.SO.B. con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Qualora alla scadenza del venticinquesimo giorno precedente la data prevista per l'assemblea in prima convocazione che deve deliberare sulla nomina dei sindaci sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi di quanto sopra visto, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, la percentuale minima (due virgola cinque per cento del capitale sociale) per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalle norme applicabili, nonché coloro che rivestono la medesima carica in cinque emittenti e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

Le liste si **articoleranno** in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni della lista stessa, 2 (due) membri effettivi ed 1 (uno) supplente;

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti (c.d. lista di minoranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il restante membro effettivo, che svolgerà la funzione di Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro supplente. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale scadrà assieme con gli altri sindaci in carica al momento del suo ingresso nel Collegio, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Se la sostituzione di cui sopra non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di generi, l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per le opportune delibere.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente del Collegio o chi ne fa le veci ne accerti la necessità -

mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), oltre che per raccomandata a mano.

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché sia garantita l'identificazione degli intervenuti e la loro partecipazione al dibattito in tempo reale.

I sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti.

L'assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, del codice civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

ART. 25) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge.

Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità e la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia.

ART. 26) DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI DELLA SOCIETA'

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo.

Gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della Società sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei

documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato: l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili di cui sopra nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti; che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione **veritiera** e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento; per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti; per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile degli eventi importanti che si sono verificati nei primi mesi dell'esercizio e della loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, dei principali rischi e delle incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio, nonché delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

Tale attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla **Consob**.

ART. 27) OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo.

ART. 28) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il Consiglio di Amministrazione può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare a norma di legge.

ART. 29) ESERCIZI SOCIALI E PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Fermo quanto stabilito dall'art. 2364, secondo comma, c.c. entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla CO.N.SO.B. la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154 bis, comma 5, decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Tra la pubblicazione della relazione finanziaria annuale e la data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio devono intercorrere almeno 21 giorni.

ART. 30) RIPARTO UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno assegnati come segue:

- il cinque per cento (5%) sarà destinato alla riserva ordinaria, sino a che questa non abbia raggiunto una somma pari almeno alla quinta parte del capitale sociale;
- il residuo novantacinque per cento (95%) spetterà alle azioni o sarà destinato alla costituzione di riserve straordinarie e/o di speciali accantonamenti secondo quanto sarà deliberato dall'assemblea.

ART. 31) INFORMAZIONI SULL'ADESIONE A CODICI DI COMPORTAMENTO

La Società pubblica annualmente, nei termini e con le modalità stabilite dalla CO.N.SO.B. una relazione sull'adesione a codici di comportamento promossi dalla società di gestione di mercati **regolamentati** o dalle associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti.

Nell'ipotesi in cui la Società intenda non proseguire nell'adesione a codici di comportamento ne dà notizia nella relazione sulla gestione.

ART. 32) SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 33) DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle norme di legge in materia.

F.to FRANCESCO SERRA